



www.federcircoli.it

STATUTO DELLA FEDERAZIONE CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI DEL TRENINO - Fe.C.C.Ri.T.

ART. 1

E' costituita la Federazione dei Circoli Ricreativi del Trentino. La Federazione ha sede in Trento.

Dal 1° gennaio 1988 la denominazione ufficiale della Federazione viene mutata in Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino

ART. 2

La Federazione è apartitica e non persegue fini di lucro.

Essa si propone di:

- promuovere e stimolare il coordinamento delle attività del tempo libero fra i Circoli affiliati;
- valorizzare il libero associazionismo mediante iniziative del comune interesse nei diversi settori del tempo libero e della cultura;
- promuovere un proficuo scambio di esperienze fra i Sodalizi affiliati;
- coordinare, nell'interesse generale, tutte le iniziative per gli specifici settori di attività;
- favorire la costituzione dei Sodalizi nei vari ambienti di lavoro, onde stimolare le attività e le iniziative tese alla crescita civile, morale e culturale della collettività;
- promuovere, progettare, realizzare, anche in via autonoma e/o in collaborazione con Enti e organismi pubblici e privati, iniziative di carattere culturale miranti alla diffusione ed all'incremento delle conoscenze culturali in tutti i campi del sapere umano e delle arti.

ART. 3

Possono affiliarsi alla Federazione i Circoli Ricreativi, Culturali e Sodalizi simili che abbiano per fine sociale le attività del tempo libero e della cultura e non perseguano fini di lucro né scopi politici.

La richiesta di affiliazione dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci del Sodalizio interessato. Tale richiesta deve essere scritta e accompagnata da una copia dello statuto del Sodalizio, dall'elenco nominativo dei Soci e dal verbale dell'assemblea da cui risulti l'approvazione della richiesta di affiliazione e la composizione degli organi sociali. L'affiliazione comporta l'accettazione del presente statuto.

L'accettazione o il non accoglimento delle domande di affiliazione compete al Direttivo Provinciale della Federazione, il cui atto deliberatorio deve essere assunto e notificato - senza obbligo della motivazione - entro tre mesi dalla data della richiesta.

Entro un mese dall'accettazione dell'affiliazione, il Sodalizio deve versare la quota di affiliazione per l'anno in corso e le quote annuali dei soci da affiliare alla Federazione.

L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione alla Federazione comporta per i Sodalizi il diritto di voto, espresso dal Legale rappresentante del Sodalizio stesso o da un suo rappresentante munito di delega, per l'approvazione delle modifiche allo statuto della Federazione, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione di tutte le decisioni di competenza dell'Assemblea stessa.

La qualità di Sodalizio affiliato si perde:

- per disaffiliazione deliberata dall'Assemblea dei soci del Sodalizio interessato;
- per atti e comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione. Il relativo provvedimento di esclusione è adottato dal Direttivo provinciale, ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento e deve essere motivato.
- per perdita dei requisiti di affiliazione di cui al presente articolo, primo comma.
- per scioglimento del Sodalizio.
- per mancato pagamento delle quote associative.

L'adesione alla Federazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione o al versamento della quota annua di affiliazione e di tesseramento. Tutti i versamenti sono a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione e/o del Sodalizio, di recesso o di esclusione dalla Federazione per la perdita dei requisiti. In nessun caso potrà quindi farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione.

Il versamento non crea diritti diversi da quelli previsti dal presente statuto e quindi non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi neanche per atto tra vivi.

ART. 4

Sono organi della Federazione:

- L'Assemblea Provinciale dei Sodalizi;
- Il Direttivo Provinciale
- Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti.

Sono altresì previste all'interno della Federazione le seguenti figure:

- Il Presidente Provinciale
- Il Vicepresidente
- L'Ufficio di Presidenza
- Il Comitato Scientifico per le Attività Culturali (C.S.A.C.)

ART. 5

L'assemblea Provinciale dei Sodalizi è composta da tutti i Presidenti dei Sodalizi affiliati o dai loro delegati.

Essa viene convocata dal Presidente provinciale: in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità o sia richiesta da un terzo dei Sodalizi affiliati.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante lettera contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata a tutti i Presidenti dei Sodalizi almeno quindici giorni prima della riunione.

Sono compiti dell'Assemblea Provinciale dei Sodalizi:

- eleggere il Direttivo Provinciale, stabilendone il numero

- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti,
All'Assemblea Provinciale dei Sodalizi inoltre compete:
- l'approvazione del bilancio di previsione,
- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario,
- l'approvazione della relazione del Presidente,
- la determinazione delle quote di affiliazione dei Sodalizi e delle quote di tesseramento dei rispettivi soci,
- di decidere su tutte le questioni che non sono espressamente di competenza di altri organi sociali.

All'Assemblea Provinciale dei Sodalizi compete inoltre l'approvazione delle modifiche da apportare allo statuto.

L'Assemblea Provinciale è legalmente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei Sodalizi affiliati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con qualsiasi numero di Sodalizi affiliati. La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma almeno due ore dopo la prima.

Le deliberazioni vengono assunte con l'adesione di almeno la metà dei sodalizi presenti in assemblea. Ogni Sodalizio affiliato ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega del Presidente del Sodalizio che dovrà essere esibita prima dell'inizio dell'Assemblea. La delega può essere conferita solo ad un socio del Sodalizio delegante.

Le votazioni per le questioni ordinarie avverranno per alzata di mano. Per l'elezione del Direttivo Provinciale, la votazione avverrà a scrutinio segreto con scheda appositamente predisposta. Per lo spoglio di dette schede verranno nominati dall'Assemblea due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei Sodalizi presenti. L'elezione dei Consiglieri avverrà sulla base di una lista di candidature che dovrà essere presentata prima della convocazione dell'Assemblea provinciale dei Sodalizi e della quale dovrà essere data notizia nella convocazione medesima.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da apposito verbale.

ART. 6

Il Direttivo Provinciale è composto da un numero variabile di membri e comunque non inferiore a 5 e non superiore a 11 a seguito di deliberazione dell'Assemblea (art. 5). I membri rimangono in carica 3 anni, sono eletti tra gli associati aderenti ad uno qualsiasi dei Sodalizi affiliati e possono essere rieletti.

In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, di uno dei Consiglieri, lo stesso sarà reintegrato con la nomina a Consigliere del primo fra i candidati non eletti nel corso dell'Assemblea nella quale è avvenuta l'elezione. Il nuovo eletto decadrà dalla carica alla scadenza naturale del mandato di tutti gli altri Consiglieri.

Se, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei Consiglieri, anche dopo aver esaurito la lista di tutti i candidati non eletti, l'intero Direttivo deve intendersi decaduto e occorre procedere alla sua rielezione mediante convocazione di assemblea straordinaria.

Il Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o venga espressamente richiesta da un terzo dei componenti.

Sono compiti del Direttivo provinciale:

- nominare il Presidente provinciale
- nominare il Vicepresidente, i componenti dell'Ufficio di presidenza e quelli del Comitato Scientifico per le attività culturali di sua competenza
- tradurre in termini operativi le decisioni dell'Assemblea provinciale dei Sodalizi
- realizzare, nell'ambito della provincia, gli scopi della Federazione
- fissare le linee programmatiche di attività (indirizzi, programmi, progetti, ecc.)
- predisporre il bilancio di previsione e compilare il rendiconto economico finanziario

- deliberare sulle domande di affiliazione presentate da nuovi Sodalizi

Il Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente. La convocazione è fatta mediante lettera contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedita a tutti i componenti del Direttivo almeno 10 giorni prima della riunione stessa. In caso di urgenza i termini possono essere abbreviati fino ad un minimo di due giorni e la convocazione essere notificata anche mediante comunicazione telefonica. Il Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Esso è legalmente costituito in presenza della maggioranza semplice dei propri componenti.

Le delibere del Direttivo Provinciale sono assunte a maggioranza di voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

I componenti del Direttivo provinciale hanno facoltà di assistere alle assemblee dei Sodalizi affiliati.

ART. 7

Le cariche sociali non sono retribuite e vengono conferite ed accettate in base a tale premessa. Non sono parimenti remunerate tutte le prestazioni effettuate da parte dei soci a favore della Federazione. Ad essi potrà essere rifiuto unicamente il rimborso delle spese vive sostenute e solo se preventivamente autorizzate. La richiesta di rimborso dovrà essere corredata da idonea documentazione comprovante la spesa. Il rimborso verrà effettuato entro i limiti di spesa previsti con apposita deliberazione del Direttivo Provinciale. Ai Consiglieri residenti fuori del Comune sede della Federazione, per le partecipazioni alle riunioni del Direttivo, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico il cui ammontare verrà periodicamente stabilito dal Direttivo stesso. Con lo stesso metodo verranno rimborsate ai Consiglieri le spese di viaggio per la partecipazione, su incarico del Direttivo provinciale, ad assemblee e/o manifestazioni organizzate dai Sodalizi affiliati.

Tutte le deliberazioni del Direttivo provinciale dovranno apparire su apposito verbale.

ART. 8

Per l'elezione delle cariche sociali sono necessari i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana
- non aver subito condanne per reati infamanti
- età non inferiore agli anni diciotto

La mancanza di alcuno di questi requisiti comporta la decadenza dalla carica.

ART. 9

Il Presidente provinciale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e anche in giudizio.

Non può impegnare la Federazione, salvo che per gli atti demandati dal Direttivo provinciale. Egli non può durare in carica, in caso di rielezione, per più di quattro mandati consecutivi.

Sono compiti del Presidente:

- convocare e presiedere, nei modi stabiliti dallo statuto, l'Assemblea provinciale dei Sodalizi
- convocare e presiedere il Direttivo provinciale
- convocare e presiedere l'Ufficio di Presidenza
- convocare e presiedere il Comitato Scientifico per le attività culturali
- firmare la corrispondenza
- firmare gli atti amministrativi e di tesoreria
- adottare provvedimenti d'urgenza salvo sottoporli al Direttivo provinciale per la ratifica nella prima riunione successiva al provvedimento stesso
- rendere esecutive le deliberazioni del Direttivo provinciale

In assenza del Presidente, le funzioni verranno svolte dal Vicepresidente.

ART. 10

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 11

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da due rappresentanti del Direttivo provinciale nominati dal Direttivo stesso. Esso si riunisce, convocato dal Presidente, di norma almeno una volta al mese. Sono compiti dell'Ufficio di Presidenza:

- vagliare e sottoporre al Direttivo provinciale le proposte che ritiene più interessanti per il raggiungimento dei fini statutari della Federazione
- adottare le decisioni più urgenti inerenti l'attività sociale ed amministrativa per il buon andamento della Federazione. Tali decisioni dovranno essere illustrate al Direttivo Provinciale e ratificate dallo stesso nel corso della prima riunione successiva alla data di adozione di eventuali procedimenti
- coordinare il lavoro di presidenza e del personale operativo.

ART. 12

Il Comitato Scientifico per le attività culturali (C.S.A.C.) si compone di cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, è di diritto del Presidente della Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino. I rimanenti quattro membri sono nominati dal Direttivo provinciale della Fedcrit su proposta del Presidente della Federazione stessa. Essi potranno essere scelti fra persone già operanti all'interno della Federazione o al di fuori di essa, quali esperti in materie attinenti le aree culturali di intervento della Federazione.

Il C.S.A.C. ha funzione esclusivamente consultiva e propositiva, non possedendo alcun fondo né bilancio autonomo. Eventuali stanziamenti finanziari ad esso conferiti dovranno essere deliberati dal Direttivo provinciale della Federazione.

Compiti del C.S.A.C. sono di operare in via propositiva verso l'interno e verso l'esterno della Federazione.

Il C.S.A.C. è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi l'opportunità. Le cariche, ancorché ricoperte da persone esterne alla Federazione, non sono retribuite, salvo quanto previsto per i Consiglieri all'art. 6.

ART. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione da parte di un membro effettivo) nominati dall'Assemblea Provinciale e resta in carica quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Sono compiti dei revisori dei Conti.

- verificare ed accertare la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili
- esaminare i bilanci e redigere apposita relazione da illustrare all'Assemblea provinciale dei Sodalizi
- effettuare verifiche di cassa, dei valori e dei titoli
- vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

ART. 14

Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Federazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- quote di affiliazione del Sodalizio
- quote tesseramento
- contributi da Enti pubblici e da privati acquisiti secondo le vigenti leggi
- eventuali donazioni, elargizioni o lasciti

- proventi vari.

ART. 15

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Le norme contabili sono quelle previste della legislazione vigente.

Per ogni esercizio sono predisposti un rendiconto economico-finanziario e un bilancio preventivo che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea provinciale entro il mese di aprile di ciascun anno. I bilanci predisposti dal Direttivo provinciale saranno a disposizione dei Sodalizi affiliati per la consultazione presso la sede della Federazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

ART. 16

Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione.

ART. 17

Lo scioglimento della Federazione provinciale dovrà essere deliberato in Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei Sodalizi affiliati.

Il patrimonio della Federazione dovrà essere devoluto, su delibera della stessa Assemblea straordinaria, ad altre analoghe associazioni di volontariato che operino nel campo culturale, ricreativo e/o sociale.

ART. 18

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme previste dal Codice Civile e dall'ordinamento giuridico.

Fe.C.C.RI.T.
Federazione dei Circoli
Culturali e Ricreativi
della Provincia di Trento

www.federcircoli.it

Documento aggiornato al 17 gennaio 2008